

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **194/1986** (ECLI:IT:COST:1986:194)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **25/06/1986**; Decisione del **30/06/1986**

Deposito del **14/07/1986**; Pubblicazione in G. U. **30/07/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12520**

Atti decisi:

N. 194

## ORDINANZA 30 GIUGNO 1986

*Deposito in cancelleria: 14 luglio 1986.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 37/1 s.s. del 30 luglio 1986.*

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Giancaterina Capodacqua Mauro, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 18 ottobre 1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare avverso l'ordinanza del giudice istruttore che impone obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto - legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha ulteriormente sostituito l'art. 282 del codice di procedura penale, con la conseguenza che il suo ultimo comma risulta ora così formulato: "L'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successive a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'art.281";

e che, quindi, in base al nuovo assetto normativo, l'imputato è legittimato a proporre appello avverso i provvedimenti con cui s'impongono "obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria";

che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v. già ordinanza n. 107 del 1986).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*